

Italian Abstract

L'educatore penitenziario è una figura fondamentale nell'ambito dell'educazione dei soggetti detenuti. E' a lui che quale la Riforma penitenziaria attribuisce infatti il compito, di programmare e seguire i percorsi educativo-trattamentali.

Il contributo qui presentato è stato realizzato in seguito ad una ricerca effettuata per elaborare un documento utile al legislatore per porre la sua attenzione sui diritti (e sui doveri) dei professionisti dell'educazione in carcere e, conseguentemente, dei soggetti reclusi.

English Abstract

The teacher working in prisons is one of the key-figures in the prisoners's education. According to the prison Reform, this teacher is in charge of programming and controlling the paths to education and rehabilitation.

This article presents the results of a research on rights and duties of the teachers working in prisons and the convicts.

Premessa

Assistiamo, in questo periodo storico, ad un aumento esponenziale del sovraffollamento e all'esistenza di soggetti affetti da problematiche diverse che vivono condizioni complesse di vita. Sempre più il carcere è abitato da persone immigrate, tossicodipendenti, con disagi psichici e fisici: esiste, anche se ancora sommersa e non adeguatamente affrontata, la problematica della disabilità psico-fisica in carcere. La somma e l'incontro delle suddette problematiche fanno del carcere – per dirla con Bauman - un vero contenitore di 'scarti' della società¹; una condizione che deve sicuramente essere affrontata soprattutto nei contesti legislativi per trovare strumenti per una reale conoscenza delle problematiche e favorire adeguate metodologie d'intervento al fine di promuovere diritti umani e occasioni formative a favore dei soggetti reclusi.

Dagli ultimi dati statistici ufficiali sulla popolazione detenuta che risalgono al 31 dicembre 2013, si legge che il numero complessivo (inclusi i detenuti in semi-libertà) è pari a 62.536 per una capienza massima di 47.709 persone reclusi². Come è noto, le odierne discussioni parlamentari puntano l'attenzione sull'inserimento delle pene alternative per alcuni reati considerati di minore gravità e ad altri strumenti legislativi che danno avvio a metodi di controllo: un percorso ancora in via di definizione. La legislatura penitenziaria - e la stessa Costituzione - richiede un incremento importante in termini di percorsi formativi di tipo culturale e sociale: un investimento necessario in vista del ritorno dei soggetti alla libertà e al reinserimento come cittadini liberi e attivi nella società.

L'educatore penitenziario, oggi 'funzionario della professionalità giuridico-pedagogica', è ritenuto figura prioritaria in campo dell'educazione dei soggetti detenuti alla quale la Riforma penitenziaria attribuisce il compito fondamentale previsto dalla nostra Costituzione, di programmare e seguire i percorsi *educativo-trattamentali*.

L'educatore, partendo dai reali bisogni dei destinatari – che inevitabilmente cambiano nel tempo e divengono sempre più complessi - dovrebbe essere in grado di trasformare il sapere pedagogico in azione educativa attraverso le attività che è chiamato a realizzare e che vengono annunciate nel Progetto Pedagogico di ogni Istituto penitenziario, così come indicano gli articoli specifici dell'Ordinamento penitenziario del 1975.

Il contributo qui presentato è stato realizzato in seguito ad una ricerca effettuata per l'elaborazione di un documento utile al Parlamento sulla questione dei diritti (e dei doveri) dei professionisti dell'educazione in carcere e, conseguentemente, dei soggetti reclusi. L'elaborato dà conto sostanzialmente di 5 punti che rappresentano – a nostro parere – le questioni più importanti da porre all'attenzione dei legislatori, degli esperti, degli addetti ai lavori e dell'intera cittadinanza che deve essere informata sulla questione dell'educazione penitenziaria:

- 1) il profilo e la denominazione dell'educatore che opera in ambito penitenziario,
- 2) i requisiti di accesso alla professione,
- 3) la formazione in ingresso e in servizio,
- 4) la rete territoriale,
- 5) la comunità professionale di pratica.

Svilupperemo i seguenti punti con la consapevolezza che ognuno di essi richiederebbe un'attenzione particolare e un approfondimento che qui, per ragioni di spazio, non è possibile estendere.

1. Profilo e denominazione dell'Educatore che opera in area penitenziaria

Osservando i cambiamenti in atto nell'amministrazione penitenziaria e nelle funzioni degli operatori, risulta alquanto interessante porre l'attenzione sulla modifica del Contratto integrativo del Ministero di Giustizia³, che ha sancito il cambio del nome dell'Educatore penitenziario con quello di 'Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica'⁴. Tale cambiamento sembra non trovare giustificazione rispetto al significato dell'identità professionale dell'educatore penitenziario, in quanto la scelta amministrativa non è supportata dalle funzioni e dal ruolo che l'educatore esercita in base alle normative vigenti. Si fa presente che:

- nella denominazione di 'Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica' si prevede una professione che integri la funzione giuridica con quella pedagogica, ma non si connota un percorso di formazione universitario che preveda un profilo professionale in uscita con tali competenze integrate;
- il ruolo e le funzioni della figura dell'educatore in ambito penale previsti dal legislatore nel momento dell'istituzione di tale figura professionale, per realizzare il principio dell'art. 27 della Costituzione («Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», art. 27 comma 3), né la legge 26 luglio 1975, n.354 recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» e neppure in tutti gli altri atti amministrativi successivi (una cospicua quantità di circolari, decreti, etc.) non prevede mai una specifica professionalità giuridica, nella sua accezione e significato specifico.⁵ Tutti noi dobbiamo conoscere le norme e saper gestire le prassi che dalle norme scaturiscono (*ignorantia legis non excusat*) ma non per questo ogni cittadino diventa un "giurista" nel momento in cui compie atti relativi all'esecuzione di un provvedimento giuridico;
- nel panorama delle professioni è difficilmente giustificabile la denominazione introdotta dall'amministrazione in quanto non si riscontra una figura professionale corrispondente in altri ambiti istituzionali.

Se andiamo a vedere la produzione dei documenti a supporto di tale cambiamento, troviamo che nella circolare del Ministero di Giustizia relativa alla denominazione del Funzionario giuridico-pedagogico, si ribadisce la centralità ed il ruolo propulsivo di questa professionalità nella progettazione pedagogica dell'Istituto, al centro della quale deve essere la persona detenuta, la sua conoscenza, la rilevazione dei suoi bisogni. Sulla base di tali informazioni deve essere costruito il progetto educativo che lo riguarda, la cui gestione è prioritariamente affidata alla figura dell'Educatore penitenziario che possiede le competenze per porre in relazione i bisogni delle persone detenute con le risorse presenti nell'Istituto e nel territorio di riferimento, coinvolgendo le diverse realtà della società civile e del mondo del no-profit, primo tra tutti il volontariato. Il suo ruolo è centrale nel coordinamento e nella messa in rete delle risorse che attengono alla risocializzazione, attraverso la costruzione di sinergie e collaborazioni comuni e condivise secondo un modello di intervento di rete proprio dei servizi di sostegno alla persona. Tale professionalità appare indispensabile nel coordinamento del volontariato, nella gestione delle attività culturali, ricreative, sportive e delle attività scolastiche, nelle organizzazione del lavoro sia intramurario che esterno», ovvero nelle iniziative di impiego delle risorse della Comunità esterna e nelle collaborazioni con gli Uffici UEPE competenti per territorio,

competenze che richiedono una conoscenza di specifiche metodologie di progettazione e intervento, proprie delle professionalità socio-pedagogiche.

Richiamando quanto già previsto nelle Circolari nn. 2625/5078 del 1/8/1979 e 3593/6093 del 9/10/2003, l'Educatore penitenziario è sia responsabile degli interventi di aiuto rivolti alle singole persone detenute, che il perno di tutte le attività connesse all'osservazione ed alla realizzazione dei progetti individualizzati di trattamento. Per la realizzazione dei progetti individualizzati, oltre allo strumento operativo del colloquio, l'educatore deve avvalersi anche di altri strumenti fondamentali per un'approfondita conoscenza del soggetto, tra i quali si evidenzia l'osservazione partecipata, ossia l'attenzione rivolta al comportamento della persona detenuta nei momenti di vita quotidiana, nel tempo destinato alla socialità, nell'impegno dello stesso nelle diverse attività di Istituto, durante i colloqui con la famiglia e le occasionali possibilità di incontro con la persona detenuta in situazioni meno strutturate del formale colloquio in ufficio.

Altra dimensione importante di tale figura è quella prevista dalla normativa che affida all'educatore la gestione della segreteria tecnica del gruppo di osservazione e trattamento, in base al quale assume il coordinamento dei contributi di tutti gli operatori, istituzionali e non, che interagiscono con il soggetto detenuto, sia come facilitatore di processo, che mediatore delle dinamiche interprofessionali, ma anche sostenitore di una dimensione precipuamente educativa nel momento decisionale relativo ai provvedimenti sulla persona detenuta⁶.

Alla luce delle competenze richieste e delle funzioni previste, rimane difficile comprendere la motivazione che ha portato alla modifica formale (e assolutamente non sostanziale) della denominazione dell'Educatore penitenziario. Si ipotizza che il recente cambiamento sia dovuto alla necessità di riconoscere il profilo professionale degli ultimi Educatori penitenziari assunti, vincitori dell'ultimo concorso del 2004, laureati in corsi di laurea non pedagogici, introducendo la dizione della professionalità giuridica. Questa scelta, però, sposta la figura educativa su piani non previsti dalle normative relative al ruolo e alle funzioni dell'educatore penitenziario, che viene ribadito avere funzioni specificatamente pedagogiche, mentre la dimensione giuridica rimane solo tra le conoscenze legate al contesto, ma non all'esecuzione di specifiche funzioni in tale direzione.

2. Requisiti di accesso alla professione e formazione in ingresso e in itinere

La criticità appena evidenziata, richiede di fare un passo indietro e di analizzare i requisiti necessari per l'ammissione alla partecipazione all'ultimo Concorso pubblico per esami per il reclutamento del personale in qualità di Educatore penitenziario⁷ dove si trova che i titoli di studio richiesti erano: "laurea specialistica in scienze pedagogiche o scienze

dell'educazione degli adulti e della formazione continua o programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi o scienze della comunicazione sociale ed istituzionale o diploma universitario di assistente sociale ed educatore o diploma di laurea in giurisprudenza, lettere, scienze politiche, lauree della facoltà magistero o lauree equipollenti”.

Questo riguarda l'annoso problema relativo al riconoscimento delle professionalità educative e pedagogiche le quali, non avendo avuto ancora una precisa regolamentazione, sono professioni che vengono spesso esercitati da figure provenienti anche da molti altri campi del sapere. La convinzione sociale che l'educazione sia un potenziale culturale e operativo attribuibile in modo indistinto a profili anche molto diverse tra loro (come è un laureato in giurisprudenza o in scienze politiche) è trasversale a molti ambiti dell'intervento socio-educativo e, seppur sia ormai confermato il valore dell'educazione come scienza specifica, è necessario attendere che vi siano scelte da parte delle autorità competenti e del legislatore, che permettano alle professionalità dell'educazione di avere il riconoscimento del valore che hanno nella nostra società. Tale scenario comporta che assuma un ruolo ancora più importante e significativo – di quanto non lo abbia già in assoluto – la formazione in ingresso e continua di chi si occupa di educazione in ambiti così complessi come è quello penitenziario.

Nel panorama della formazione per gli operatori dell'Amministrazione penitenziaria vi sono due specifici settori del Dipartimento che si occupano di accompagnare i processi di apprendimento permanente, seppur questi siano per la maggior parte lasciati al libero interesse e desiderio degli operatori e non richiesti istituzionalmente. Una agenzia formativa interna al DAP è l'Istituto superiore di studi penitenziari, un'altra è la Direzione Generale del personale e della formazione-Ufficio della Formazione, a livello decentrato, la formazione è progettata ed erogata dalle Scuole di formazione e dai Provveditorati regionali. Ognuna di queste agenzie si occupa di un determinato livello di formazione, ovvero, l'Istituto superiore di studi penitenziari ha competenza in materia di formazione iniziale e aggiornamento di dirigenti penitenziari, personale dirigenziale e direttivo del Corpo di polizia penitenziaria e personale della terza area del comparto ministeri; la Direzione Generale del personale e della formazione-Ufficio della Formazione ha competenza riguardo la formazione iniziale, l'aggiornamento e la specializzazione degli altri ruoli del corpo di polizia penitenziaria e del restante personale del comparto ministeri, mentre le Scuole di formazione e aggiornamento del personale si occupano della formazione iniziale, dell'aggiornamento e della qualificazione dell'intero personale dell'amministrazione penitenziaria. Collegate a queste, ci sono anche i Provveditorati regionali che curano le iniziative di formazione in sede decentrata e/o a livello regionale

secondo la pianificazione annuale del Piano regionale della formazione, redatto sulla base del Piano annuale della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Riprendendo il progetto di formazione in ingresso che è stato preparato dall'Ufficio III dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, progetto E.D.U.-CARE (Esplorare Dimensioni Umane Costruendo Azioni Rieducative Efficaci) a cui hanno partecipato i vincitori di concorso pubblico per esami a 397 posti indetto con P.D.G. 21 novembre 2003 (a distanza di diciotto anni dall'ultima immissione in ruolo avvenuta con tale modalità) ed entrati in servizio tra il 2010 e il 2012, si ritrovano come obiettivi l'acquisizione, oltre di competenze di gestione e organizzazione generali, di competenze che riguardando il profilo professionale di tipo educativo e pedagogico.

La formazione in questo caso è diventata più che mai presupposto strategico e funzionale per la definizione di un ruolo basato su coordinate pedagogiche ad ampio raggio che ponevano la centralità dei bisogni della persona nell'ambito della relazione d'aiuto. Obiettivo su cui ruotava tutto il percorso era di sviluppare adeguate capacità e competenze per evitare di cadere in una difficoltà ricorrente nell'operato penitenziario, che a fronte delle difficoltà operative, durante l'esercizio del proprio lavoro, si cada in una eccessiva burocratizzazione del ruolo o in vissuti personali di inadeguatezza. Nel quadro delle articolazioni funzionali relative al profilo professionale, l'educatore deve saper, infatti, rimodulare prassi, tecniche di intervento e adeguare i propri strumenti operativi convogliando tutte le energie per apprendere ad apprendere ed arricchire così la propria professionalità, della necessaria flessibilità che il continuo evolversi delle situazioni richiede. Lo sviluppo delle attività formative intendeva consentire ai nuovi assunti un approccio alla realtà operativa per quanto possibile guidato, che favorisse, a partire dagli elementi conoscitivi fondamentali, una formazione di ingresso finalizzata a definire una identità professionale caratterizzata da un sapere pedagogico forte, omogeneo ma anche declinabile secondo la grande varietà degli interventi specifici di esercizio del lavoro educativo, sottolineando in tutto il progetto formativo, la necessità di definire bene il "ruolo", l'*habitus* pedagogico dell'educatore e il suo "specifico significato" all'interno della matrice organizzativa.

3. Reti di supporto alla funzione pedagogica: il ruolo degli enti locali e istituzionali

All'interno del Progetto d'Istituto - come già annunciato - strumento centrale e punto di riferimento dell'Istituzione penitenziaria, si evincono le azioni formative e le attività educative effettuate rivolte alla popolazione detenuta e proposte dal personale interno dell'Istituto stesso con l'ausilio di esperti esterni. Attraverso progetti specifici e mirati ai

bisogni della popolazione detenuta (o di parte di essa), il personale educativo interno ed esterno, è chiamato a gestire interventi formativi volti al miglioramento della condizione della popolazione penitenziaria. Ogni Istituto penitenziario ha le proprie peculiarità e interessi specifici derivati dal contesto in cui è collocato. Ogni realtà ha caratteristiche socio-economiche specifiche e, di conseguenza, distinte opportunità che il territorio offre in termini di formazione professionale e di occasioni formative provenienti da associazioni locali no-profit presenti nel contesto di riferimento. Con il sostegno di associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni culturali, Onlus e altre tipologie di associazioni e imprese sociali, gli Istituti penitenziari riescono ad offrire servizi ed opportunità formative di varia tipologia alle persone detenute.

I progetti dell'Istituto penale coinvolgono, dunque, organismi del territorio (enti, istituzioni, associazioni) e mirano ad implementare la formazione della popolazione detenuta con collaborazioni formalizzate attraverso puntuali protocolli d'intesa o, in alcuni casi, con modalità informali o a titolo volontario.

Gli Istituti penali, talvolta, attraverso un lavoro di rete, utilizzano anche bandi per la progettazione locale, regionale, nazionale o europea che permettono l'utilizzo di risorse (umane e finanziarie) utili alla realizzazione di azioni che altrimenti non sarebbero state possibili all'interno degli Istituti penitenziari. La condizione di esiguità di risorse per l'area trattamentale a favore degli Istituti penitenziari, si traduce sovente in bisogni – e urgenze – di percorrere strade diverse per l'accesso alla formazione e, più in generale, alle occasioni educative delle persone detenute all'interno di quel doveroso e necessario 'apprendimento permanente' sostenuto e definito anche dall'Unione Europea come

«Qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale»⁸.

Il problema che emerge a livello diffuso è che negli Istituti penali vi sono talvolta vari interventi formativi, culturali e sportivi da parte del terzo settore e della formazione professionale, ma sono molto frammentati e senza una logica di sistema. Ciò determina una conseguente dispersione di risorse economiche finalizzate alla semplice realizzazione di attività, ma poco alla creazione di un sistema realmente educativo ed integrato in grado di implementare e rinforzare le proposte formative. Manca dunque una progettazione integrata tra le diverse componenti della rete locale e istituzionale.

In realtà si tratterebbe di sostenere e supportare l'applicazione delle norme già previste dal Regolamento penitenziario (nel suo art. 12) inclusa l'istituzione di un ufficio regionale per i progetti deputato all'individuazione delle risorse economiche utilizzabili per eseguire progetti, riferibili anche alle risorse assegnate agli Assessorati, in particolare: ambiente,

protezione civile, sanità, sicurezza sociale, istruzione e formazione professionale. Lo stesso ufficio promuove anche la proposizione di progetti che possano rendere utilizzabili fondi europei (vedi comma 1 dell'art. 11). Inoltre, ove occorra, presta assistenza agli stessi soggetti per la formulazione e la presentazione dei progetti. L'ufficio svolge attività di coordinamento e di servizio, finalizzata alla presentazione dei progetti da parte degli enti ed organismi indicati nel comma 1 dell'articolo n. 12. L'ufficio predetto, nella individuazione delle risorse economiche fa riferimento anche ai fondi disponibili per le iniziative in questione presso la Comunità Europea e a quelli della Cassa ammende presso il dipartimento della amministrazione penitenziaria.

Presso gli altri enti locali e le organizzazioni addette, inoltre, è curata la definizione operativa dei progetti, l'effettuazione degli stessi e la produzione della relativa documentazione. I progetti sono presentati per approvazione e la loro attuazione deve avvenire di intesa con la amministrazione penitenziaria, rappresentata dal Provveditore regionale.

La logica (e l'impianto teorico) che sottostà a tale proposta di rete territoriale, nasce dal valore dell'esperienza della Regione Toscana: un modello di riferimento per l'Unione Europea per quanto riguarda l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione. L'esperienza toscana mostra la necessità di integrare tra loro soggetti del mondo dell'istruzione, della formazione professionale e lavoro e del mondo del no-profit, per raggiungere risultati di qualità in ambito educativo. Uno degli aspetti caratterizzanti l'integrazione dei sistemi formativi è il riconoscimento della pari dignità di tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono (scuole, università, agenzie di formazione professionale, volontariato e privato sociale, imprese) alla realizzazione di progetti e alla promozione di attività tra loro integrate e che offrono al soggetto fruitore delle diverse opportunità formative e culturali, un percorso armonico e rispettoso della sua globalità.

L'architettura del sistema comporta la costruzione di percorsi flessibili - nell'impianto generale, nei metodi e nei contenuti - finalizzati all'acquisizione di conoscenze e di competenze capitalizzabili e certificabili, all'individuazione ed al riconoscimento di crediti riferiti a standard condivisi dalla scuola, dalla formazione professionale, dall'università, dal sistema delle imprese e delle professioni. Nel contesto penitenziario, nella fattispecie, tale processo di sistema di rete si colloca anche fuori dalle mura ovvero, nel delicato passaggio tra 'dentro e fuori'. Al centro dunque l'interesse per la questione del reinserimento sociale al fine della riduzione della recidiva: problematica di rilievo in tema di politiche di intervento di rete.

4. La Comunità professionale di pratica come sostegno all'operatività pedagogica

Per poter sviluppare gli interventi di rete territoriale è importante non dimenticare il ruolo strategico e fondamentale dei professionisti dell'educazione in carcere: categoria professionale soggetta al disagio professionale e in certe circostanze anche al *burn out*.

Una risposta alla gestione del disagio professionale in situazioni difficili e di stress, è data dalla costituzione di gruppi di lavoro e di ricerca sulle prassi di superamento del disagio stesso e la ricerca di soluzioni possibili e di risposte adeguate ai bisogni emergenti sempre più complessi.

A tale proposito ci sono sembrati importanti gli studi di Wenger⁹ che ci restituiscono un'attenta ricerca sul tema della "comunità di pratica" definita – sinteticamente (sempre per ragioni di spazio) - come un insieme di persone/professionisti che condivide una stessa attività lavorativa e una 'pratica' all'interno di un specifico luogo sociale nel quale si strutturano le relazioni tra i membri. Alla base vi è un filone di ricerca di matrice socio-antropologica che identificava l'apprendimento del processo di conoscenza come un'azione attiva e partecipativa legata al contesto e alla situazione. Gli studi di Suchman¹⁰ sottolineano il ruolo e l'importanza dell'esperienza nei processi di apprendimento ma soprattutto del tessuto sociale e relazionale che consente di rielaborare ed attribuire un senso all'esperienza maturata.

Alla base della diffusione della conoscenza vi sono proprio quelle pratiche che le comunità professionali sviluppano spontaneamente e che rappresentano una componente complementare alla struttura formale dell'organizzazione contribuendo al suo funzionamento. L'apprendimento, secondo queste teorie, va inteso come processo che modifica il comportamento del singolo che struttura la sua identità a partire dalle sue esperienze e dal significato che attribuisce al proprio fare, all'interno del contesto sociale di riferimento. Un apprendimento inteso, dunque, come fenomeno collettivo dove le dinamiche cognitive sono inscindibili da quelle sociali. I processi che portano alla generazione di conoscenza diventano il frutto di un percorso di costruzione condivisa del mondo in cui le condizioni di esistenza del sapere sono rinnovate, costantemente, dal sistema sociale di riferimento.

Il dispositivo teorico-metodologico di 'comunità di pratica' si presta ad azioni di ricerca e sperimentazione, al collegamento informativo e di supporto utile alla riflessione collettiva che integra o completa specifiche attività formative, puntando anche alla valorizzazione di conoscenze di cui questi ultimi sono portatori.¹¹

Gli educatori penitenziari che operano nei vari luoghi della pena del territorio nazionale, hanno espresso in varie occasioni formali ed informali, il bisogno di costituirsi come rete professionale o come gruppo, comunità di lavoro per potersi confrontare sulle molteplici questioni che sono chiamati a gestire quotidianamente lavorando a stretto contatto con una popolazione detenuta (portatrice di problematiche sempre nuove, complesse e di non facile gestione), con la rete territoriale di riferimento incluse le istituzioni pubbliche e le famiglie dei soggetti reclusi.

La rete professionale in questione diventa un luogo, un *frame* reale (ma anche virtuale) dove potersi sentire parte di una comunità, di un gruppo professionale e di una rete in grado di relazionarsi – congiuntamente – con gli organi deputati della realtà locale e interprofessionale per rispondere sempre più adeguatamente alle nuove emergenze, ai bisogni dei soggetti reclusi e – non per ultimo - alle necessità professionali di una categoria ancora considerata ‘in ombra’, poco visibile alla cittadinanza e agli organi del governo locale e nazionale con il rischio di essere dimenticata: gli educatori in carcere.

5. Alcune proposte: dalle criticità alle opportunità

5.1 La denominazione dell'operatore in area educativa e riconoscimento della figura professionale

La recente normativa nazionale sul riconoscimento delle professioni non regolamentate¹² nelle quali rientrano le professioni educative e pedagogiche non afferenti all'area sanitaria, è ancora in una fase di attuazione e potrà eventualmente integrare la presente proposta, ma rimane dato inconfutabile che ancora non c'è un riconoscimento delle figure pedagogiche nelle professioni regolamentate.

Nel rapporto Istat 2013 relativo alla Classificazione delle professioni (Allegato 2) si conferma ancora il mancato riconoscimento delle professioni educative e formative di tipo pedagogico se non nel gruppo 2.6.5. “Altri specialisti dell'educazione e della formazione”, che indica con codice 2.6.5.1.0 gli “Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili” (allegato 2, pagina 479: Appendice B “Tavola di raccordo fra le classi della Classificazione delle professioni 2001 e le unità professionali della Classificazione delle professioni 2011), e riconosciuti a livello europeo (Allegato 2, pagina 515: Appendice C “Tavola di raccordo tra i Minor groups della Classificazione internazionale delle professioni 2001 ISCO08 e le unità professionali della Classificazione delle professioni 2011) all'interno del gruppo “235 *Other teaching professionals*” corrispondente a 2.6.5.1.0 “Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili”).

Potrebbe essere ipotizzato un intervento di revisione della denominazione della figura professionale da “Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica” a “Professionista dell’educazione penitenziaria”. Il cambio di denominazione permetterebbe di inserire nella Classificazione delle professioni ISFOL, la denominazione “Professionista dell’educazione penitenziaria”, chiedendo l’inserimento nel gruppo 2.6.5 “Altri specialisti dell’educazione e della formazione” con il codice 2.6.5.1.1 e di conseguenza, successivamente, facendola inserire nella Classificazione internazionale delle professioni, ISCO08 nel relativo settore 235 *Other teaching professionals*.

5.2 Requisti di accesso e formazione permanente

Nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, all’articolo 17 “I profili professionali dell’Amministrazione Penitenziaria”, nella terza area sono previsti otto profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno¹³

Abbiamo visto che, probabilmente, la motivazione della denominazione Funzionario della professionalità giuridico pedagogica, nasce dall’esigenza del contratto di dare riconoscimento ai diversi titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, in particolare ai laureati in discipline giuridiche, ai quali è necessario riconoscere la propria specificità. Se questo è comprensibile dal punto di vista dello status di lavoratore, non è validabile, però, per la figura professionale e per il ruolo che incarna nella pratica professionale. Di conseguenza, sarebbe auspicabile riservare il concorso per questa figura professionale a chi proviene da percorsi di formazione universitaria di secondo livello, dell’area pedagogica o delle aree affini, scelta che potrebbe riportare, fin dalla denominazione, l’operatore in area pedagogica esclusivamente sulle funzioni e sul suo proprio ruolo, qualificandolo come Professionista specialista nell’educazione penitenziaria, espressione che permette di dare un riconoscimento a tutte le diverse formazioni universitarie rispettando allo stesso tempo le esigenze del contratto economico.

Per quanto concerne l’aggiornamento professionale, culturale e metodologico, analogamente al sistema di formazione continua prevista dalle professioni riconosciute e regolamentate, si propone una formazione su base di crediti formativi. La formazione continua comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. Per poter acquisire queste conoscenze è necessario consolidare un permanente processo di apprendimento. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazionale la qualità della formazione continua, anche attraverso l’opera di osservatori indipendenti e con criteri e modalità

condivisi. In base alla Legge 14 gennaio 2013 Disposizione in materia di professioni non organizzate, anche gli educatori avranno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un esercizio della professione qualitativamente fondata e, a tal fine, la formazione accreditata si presenta come strumento utile per sviluppare e monitorare le competenze individuali. All'interno della formazione permanente (in ingresso e in itinere) potrebbe essere introdotto tra i doveri professionali la necessità di conseguire annualmente almeno 10 CFU in discipline pedagogico-educative. La motivazione risiede in tutto il lavoro di indagine e studio promosso dall'Unione Europea sull'Educazione degli Adulti e sulla Formazione permanente che ha mostrato la necessità di una implementazione delle proprie conoscenze per poter governare una complessità sempre più evidente, come è ormai ben noto nel panorama scientifico internazionale.¹⁴ Un ulteriore livello di implementazione della formazione permanente si ritiene che potrebbe essere quello di corredare équipe multiprofessionali del trattamento, della cultura e della pratica del lavoro di gruppo basato sull'integrazione delle diverse competenze e finalizzato alla progettazione/pianificazione degli interventi e alla definizione di obiettivi chiari e condivisi, proprio della Supervisione in chiave formativa.¹⁵

5.3 Il lavoro di rete e il suo potenziale sviluppo

Per quanto concerne lo sviluppo di un intervento pedagogico nelle sue diverse potenzialità, si ritiene che il lavoro di rete sia uno dei potenziali da sviluppare in modo sostanziale. A tale proposito, per implementare e rafforzare il network territoriale, auspichiamo e ipotizziamo la creazione di un intervento nel contesto penitenziario, sulla base del modello educativo integrato con l'utilizzo di specifiche metodologie pedagogiche. Un progetto educativo integrato mira allo sviluppo di competenze utili per il percorso di vita della persona detenuta attraverso un approccio che utilizza risorse multidisciplinari, multimediali, derivanti da contesti diversi. In tale contesto gli obiettivi sono in stretta connessione l'uno con l'altro ed il raggiungimento dell'uno potenzia gli altri. Essi si differenziano in quanto si riferiscono ai diversi contesti delle attività culturali e della formazione nel suo senso più ampio (dall'istruzione alla formazione professionale), ma è ben visibile come essi interagiscano e collaborino alla "formazione globale" della persona. L'intervento integrato deve essere il frutto di una rete di attori e se lo scopo è quello di sviluppare spazi di socializzazione e conoscenze e competenze, esso ha anche quella di dare opportunità alla persona detenuta di una riprogettazione del proprio futuro e della propria esistenza e di preparare un terreno di relazioni dopo la reclusione. Lavorare in una logica integrata, oltre a garantire un sostegno reale alla persona detenuta, senza sentire la frammentazione delle offerte e la discontinuità delle opportunità, permette di razionalizzare la spesa e rendere più

armonici e significativi i finanziamenti per le attività culturali e formative. Questo richiede che vi sia fin dalla messa a bando dei finanziamenti per i progetti da realizzare in ambito penitenziario, una logica integrata, nella quale si richieda per la stessa presentazione di proposte un partenariato significativo e pertinente rispetto alle attività promosse, applicando i principi della valutazione già presenti nel finanziamento dei bandi nazionali e degli enti locali. In tal modo, la partecipazione del terzo settore e della società civile diviene un reale lavoro di rete e un potenziale di intervento fondato su un costruito socio-pedagogico qualitativo.

5.4 La comunità professionale

Relativamente al sostegno da offrire al professionista dell'area pedagogica nell'esercizio della sua funzione, la proposta operativa si muove nella direzione della creazione di "comunità professionale di pratica" nell'ambito dell'educazione penitenziaria attraverso la predisposizione di strumenti di comunicazione a distanza (blog, siti di riferimento, riviste specifiche) e momenti di confronto in presenza (programmazione di seminari tematici e di momenti di incontro su problemi specifici), in grado di promuovere e realizzare una reale partecipazione tra la comunità professionale ai fini di una conoscenza condivisa dei saperi e di pratiche. Si tratta di saperi utili da mettere in rete e condividere per il lavoro educativo dell'educatore che opera nei luoghi della pena: un lavoro educativo divenuto sempre più complesso, così come emerge dai vissuti quotidiani dei professionisti dell'educazione in carcere¹⁶.

Caterina Benelli M. Rita Mancaniello¹⁷

¹Cfr. AA.VV., *Le prigioni malate*. VIII Rapporto Ass. Antigone, Edizioni dell'Asino, Roma 2011.

²Cfr. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.

³L'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) con nota prot. n. 2007/10 del 15 marzo 2010, in applicazione dell'art. 7, comma 3, del CCNL - Comparto Ministeri 14 settembre 2007, ha definitivamente approvato i nuovi profili professionali rilevando che "nella redazione del nuovo ordinamento professionale sono stati complessivamente osservati i criteri stabiliti dal CCNL del 14 settembre 2007" segnalando "la correttezza delle indicazioni relative alla confluenza dei profili attualmente presenti in quelli previsti dal nuovo ordinamento"; nella nota del 15 marzo viene recepito l'accordo del 2 marzo 2010.

⁴ Si veda: CCNI 29 luglio 2010 - Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009, all'art. 17, com.3, tra gli 8 Profili Professionali dell'Amministrazione Penitenziaria viene denominato "Funzionario giuridico-pedagogico":

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_23_1.wp?previousPage=mg_1_23&contentId=CON215425, 21.01.2014

⁵*Giuridico, [giu-ri-di-co] agg. (pl. m.-ci; f.-ca, pl.-che) Che riguarda il diritto: studi, libri giuridici; ordinamento g. Norma giuridica, legge Effetto giuridico, conseguenza che per legge deriva dall'esistenza di un certo fatto giuridico* A. Gabrielli, *Dizionario di italiano*, in http://www.grandidizionari.it/dizionario_italiano.aspx, 22.01.2014

⁶In tale ottica è fondamentale che nelle riunioni del GOT (Gruppo di Osservazione e Trattamento) siano inseriti tutti gli operatori, professionali e non, al fine non solo del necessario coordinamento degli interventi, ma – soprattutto – per giungere ad una conoscenza della persona detenuta più completa possibile, anche per svolgere al meglio l'attività di consulenza su richiesta della Magistratura di sorveglianza, pertanto, pur in presenza della nuova denominazione, restano, nella sostanza interamente vigenti i compiti affidati all'Educatore, dalla legge 354/75, dalla legge 663/86 e dal DPR 230/2000, compiti dettagliati dalle Circolari e lettere Circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento.

⁷ Cfr. *Concorso pubblico per esami per il Reclutamento del personale in qualità di Educatore penitenziario Ministero della giustizia*, Decreto 21 novembre 2003 - Copertura di 397 posti nell'area c, posizione economica c1, profilo professionale di educatore, mediante concorso pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 30 del 16 aprile 2004

⁸ Memorandum della Commissione sull'istruzione e formazione permanente. Documento di lavoro dei servizi della Commissione (30.10.2000) e alla Comunicazione "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente", 2001.

⁹ E. WENGER, *Communities of practice: learning, meaning, and identity*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998. Si veda anche in: J. LAVE, E. WENGER, *Situated Learning*, Cambridge University Press, Cambridge, Mass, 1991.

¹⁰ L.A. SUCHMAN, *Plans and situated action: The problem of human machine communication*, Cambridge University Press, NY, 1987.

¹¹ L. FABBRI, *Comunità di pratiche e apprendimento. Per una formazione situata*, Roma, Carocci, 2007.

¹² Legge 14 gennaio 2013, n. 4 *Disposizioni in materia di professioni non organizzate* (13G00021)(GU Serie Generale n. 22 del 26-1-2013

¹³ Cfr. http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_23_1.wp?previousPage=mg_14_7&contentId=CON215425.

¹⁴ I documenti su tale questione sono molti e a livello internazionale. Per una panoramica si veda: www.ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_en.htm, 24.01.2014

¹⁵ Cfr. G. CONCATO, L. CULLA MARIOTTI (a cura di), *Supervisione per gli operatori penitenziari. Il progetto Pandora con i gruppi di osservazione e trattamento*, FrancoAngeli, Milano 2005;

¹⁶ Cfr. C. BENELLI, *Coltivare percorsi di formazione. La sfida della formazione in carcere*, Liguori, Napoli 2012.

¹⁷ Di Caterina Benelli (Ricercatrice td, -Università degli Studi di Messina): premessa e paragrafi 3 e 4. Di M. Rita Mancaniello (Ricercatrice – Università degli Studi di Firenze): paragrafi 1, 2 e conclusioni.